



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E L'UTILIZZAZIONE  
DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF  
Servizio per la concertazione amministrativa e le attribuzioni amministrative del Consiglio  
dei ministri

**Ministero dell'ambiente e della sicurezza  
energetica**

Ufficio di Gabinetto

[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

Direzione generale valutazioni ambientali

[va@pec.mite.gov.it](mailto:va@pec.mite.gov.it)

Divisione V

[va-5@mase.gov.it](mailto:va-5@mase.gov.it)

**Ministero della cultura**

Ufficio di Gabinetto

[udcm@pec.cultura.gov.it](mailto:udcm@pec.cultura.gov.it)

Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio

[dg-abap@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap@pec.cultura.gov.it)

Servizio V

[dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it](mailto:dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it)

e p.c. **Ufficio del Segretario Generale**  
USG

**Ufficio di Segreteria del Consiglio dei ministri**  
USCM

OGGETTO: ID 8109 - Procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di impianto fotovoltaico, denominato "Cerro", sito nel comune di San Paolo di Civitate (FG), della potenza complessiva pari a 46,0782 MW, comprensivo di sistema di accumulo e impianto olivicolo, con relative opere di connessione.

Proponente: Falck Renewables Sviluppo s.r.l., oggi Renantis Italia s.r.l.

Deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si trasmette, per il seguito di competenza, copia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 febbraio 2024.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul proprio portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO  
*Claudio Lavagnini*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 21 FEBBRAIO 2024

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento “*al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti*”, della decisione “*di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti*” per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, recante “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” e, in particolare, l’articolo 12 ove è indicato che “*le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, l’articolo 25, rubricato “Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA”;

VISTO l’articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove si prevede che “*Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all’allegato II alla parte seconda del presente decreto*”, nonché l’articolo 8 comma 2-bis del citato decreto, che istituisce, per le procedure statali di VIA di progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), individuati nell’allegato I-bis al menzionato decreto, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l’articolo 29, rubricato “Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento regionale della Puglia 30 dicembre 2010, n. 24, recante il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010, Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, recante la individuazione di aree e



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;

VISTO il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, in particolare, l'articolo 1-*octies* che prevede che “*le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete*”;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare, l'articolo 20 rubricato “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, ove si prevede che, nel caso di progetti di impianti rinnovabili sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, “*le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4, e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), in materia di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI, altresì, gli articoli 47 e 49 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di impianti agro-fotovoltaici;

VISTA la nota prot. n. 11162 del 18 maggio 2023, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra lo stesso Dicastero e il Ministero della cultura in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico denominato “Cerro”, della potenza complessiva pari a 46,0782 MW, comprensivo di sistema di accumulo e impianto olivicolo, da realizzarsi nel comune di San Paolo di Civitate (FG), proposto dall'allora Falck Renewables Sviluppo s.r.l., oggi Renantis Italia s.r.l.;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

RILEVATO che il suddetto progetto è volto a realizzare un impianto fotovoltaico e un impianto olivicolo superintensivo, con relative opere di connessione costituite, tra le altre cose, da un impianto di accumulo, una sottostazione elettrica di trasformazione e una rete di cavidotti;

ATTESO che, come rappresentato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'allora Falck Renewables Sviluppo s.r.l., con nota del 9 febbraio 2022, ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO della pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta in data 23 giugno 2022 e della successiva ripubblicazione, a seguito della ricezione di integrazioni documentali, del 14 ottobre 2022;

PRESO ATTO che, nel corso della fase procedimentale svoltasi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono pervenute osservazioni del pubblico, formulate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali – unitamente alle controdeduzioni formulate dalla società proponente – sono state considerate in sede di istruttoria da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

VISTO il parere n. 102 del 7 dicembre 2022, con il quale la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ha espresso parere favorevole “circa la compatibilità ambientale del progetto [...] subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali di seguito impartite” nonché “parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui Siti Natura 2000; la Valutazione di livello I (screening) di incidenza specifica si conclude positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata”;

VISTA la nota prot. n. 6180 del 21 aprile 2023, con la quale il Ministero della cultura – Soprintendenza speciale per il piano nazionale di ripresa e resilienza ha reso parere tecnico istruttorio negativo sul progetto in esame;

VISTO, altresì, il parere n. 229 del 16 novembre 2023, con il quale la citata Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha reso una “integrazione del parere di compatibilità ambientale n. 102 del 7.12.2022”;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, “l’intervento, in riferimento al PPTR della Puglia, ricade nell’Ambito Territoriale “Tavoliere” (Figura Territoriale “Il Mosaico di san Severo)” ponendosi in “contrasto con la Normativa d’uso della sezione “C” della Scheda d’Ambito Tavoliere – Componenti visivo-percettive del PPTR”, e in particolare, “con quanto previsto dalla Sezione C2” della citata Scheda d’Ambito “nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale”;

TENUTO CONTO che il citato Dicastero ha sottolineato, avendo riguardo agli aspetti di tutela del paesaggio, che “l’intervento lede le componenti percettive e costitutive del paesaggio rurale sia



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*per quanto riguarda l'alterazione del contesto di giacenza dei segni materiali della stratificazione insediativa, sia per quanto riguarda l'intrusione visiva per sovrapposizione di manufatti e infrastrutture completamente avulse a contesti tipicamente rurali";*

ATTESO che, nel summenzionato parere, il Ministero della cultura ha rilevato la sussistenza di interferenze dirette e indirette tra l'opera in progetto e aree sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere c), h), g) ed m) di cui al citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

TENUTO CONTO che il Ministero della cultura ha rappresentato che *"l'interferenza dell'impianto fotovoltaico [...] riguarda l'alterazione percettiva del sistema insediativo dell'area"* e che lo stesso determina una diminuzione della *"permeabilità dei suoli"*;

TENUTO CONTO, inoltre, che *"le opere di mascheramento vegetale [...] creano una vera e propria barriera visiva di 9 km di lunghezza che interrompe la geometria della texture paesaggistica"*, come evidenziato dal Dicastero da ultimo citato;

RILEVATO che, ad avviso del Ministero della cultura, l'intervento presenta *"un significativo impatto sui beni archeologici dell'area"* tenuto conto che le opere in progetto ricadono *"in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica"* e in particolare, che *"l'area della stazione di trasformazione utente [...] e il relativo cavidotto di connessione, ricadono in un comparto territoriale ad altissimo rischio archeologico"*;

RILEVATO inoltre che, come rappresentato dal Dicastero da ultimo menzionato, *"l'intervento, per la parte riguardante le opere di connessione, è limitrofo all'area archeologica tutelata con vincoli diretti DM 27/06/1992 e DM 31/05/1997, nonché dista meno di 500 m dal Regio Tratturo L'Aquila-Foggia, inteso quale bene tutelato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004 con DM 15/06/1976 e successivi ulteriori DM"* in relazione al quale *"occorre prevedere necessariamente un'azione di tutela [...] così come statuito dalle NTA del PPTR"* e che *"tale area non è ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 199/2021"*;

ATTESO che il Ministero della cultura ha evidenziato *"la contestuale presenza all'interno della zona di visibilità teorica [...] di altri impianti fotovoltaici minori, oltre ad altri impianti fotovoltaici e agrovoltaici di notevole estensione come quello proposto dalla Ditta Limes (ID VIP 7560) [...] distante circa 200 m"* e di *"un parco eolico già realizzato di 10 aerogeneratori di grande taglia, oltre quello a sud di 4 aerogeneratori"* di cui la società proponente *"avrebbe dovuto tener conto"*;

ATTESO, altresì, che, ad avviso del citato Dicastero, *"la ditta non valuta che all'interno dell'area di intervento ricade l'aerogeneratore A9 della Ditta Renvico (ID VIP 3905), per la quale da poco la PCM ha deliberato positivamente il giudizio di VIA, oltre all'aerogeneratore T6 della Ditta Parco Eolico Lesina attualmente in AU regionale"*;

TENUTO CONTO, inoltre, che *"per quanto riguarda, invece, la realizzazione della nuova stazione elettrica gli elaborati forniti dalla ditta [...] non riportano la dislocazione di ulteriori"*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*stazioni elettriche che si affiancano a quella di Terna (in fase di realizzazione)” e che “la presenza di queste ulteriori centrali, oltre a quella della ditta Falk renewables, determina anche per questi manufatti un effetto cumulo non indifferente”;*

CONSIDERATO che, nella fattispecie, rilevano la libertà di iniziativa economica privata, che l’articolo 41 della Costituzione garantisce purché conforme all’utilità sociale, e il principio di derivazione eurounitaria di massima diffusione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la produzione di energia, ripartiti fra le Regioni italiane dal decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico, cosiddetto “*Burden sharing*”;

CONSIDERATO che i predetti interessi debbono essere bilanciati con l’interesse alla tutela paesaggistico-ambientale, di cui all’articolo 9 della Costituzione;

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) ha precisato gli obiettivi sull’energia da fonti rinnovabili al 2030, nella più ampia e complessa strategia relativa al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l’Unione europea, obiettivi con i quali l’Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di “rinnovabili” su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, di coprire il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il successivo Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l’obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, fino ad una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica;

CONSIDERATO che, nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili, i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell’Unione europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un’adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto del cambiamento climatico;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nel citato parere n. 102 del 7 dicembre 2022, ha evidenziato che è stata verificata la compatibilità dell’intervento rispetto agli strumenti di pianificazione regionali, provinciali, comunali e in particolare, al citato Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia ed inoltre che il progetto risulta compatibile con le aree Natura 2000 prossime all’area interessata, “*salvo il rispetto della specifica condizione ambientale relativa alla componente Biodiversità*”;

CONSIDERATO, inoltre, che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, “*la realizzazione dell’impianto olivicolo con 57.090 piante consente di evitare uno scenario di grande trasformazione della texture agricola*” e che “*nei terreni interessati dal progetto, non vi sono colture arboree di alcun genere ricadenti all’interno delle zone D.O.P., delle I.G.T. e delle D.O.C. della Provincia di Foggia e colture comunque di pregio*”;

CONSIDERATO, altresì, che, come rappresentato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, “*vista la destinazione d’uso del terreno [...] non si evidenzia una destinazione agricola dello stesso con presenza di colture agricole che possano far presupporre l’esistenza di particolari tutele, vincoli*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*o contratti con la pubblica amministrazione per la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali o della tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale dell'area stessa";*

CONSIDERATO che lo stesso Ministero della cultura, nell'ambito del citato parere, ha dato atto del fatto che *"dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato e dal layout dell'impianto si riscontra che lo stesso non interferisce con gli areali tutelati dal PPTR, tranne che per il cavidotto di connessione che attraversa alcuni corpi idrici";*

CONSIDERATO che, come rappresentato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, le interferenze del cavidotto interrato saranno oggetto di risoluzione mediante *"canale ancorato sul tombino idraulico esistente [...] In alternativa si ricorrerà alla tecnologia di trivellazione orizzontale controllata (TOC) che risulta spesso la soluzione più efficace per l'installazione di sottoservizi limitando al minimo le zone di lavoro ed eliminando completamente la vista di canalizzazioni esterne";*

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nell'ambito del citato parere, ha evidenziato che *"l'interramento del cavidotto di connessione e l'utilizzo della tecnologia TOC" risultano "idonee a superare le interferenze segnalate, disponendo il cavo ad una profondità minima di 1,5 metri rispetto alla viabilità esistente che attraversa la zona di rispetto della Masseria Scazzetta e di 3 metri rispetto alle connessioni fluviali-residuali" così da "assicurare il minor impatto possibile sul territorio, prevedendo il percorso all'interno delle sedi stradali esistenti ed alle aree di progetto, attraversando invece i terreni agricoli al di fuori delle strade solo per brevi tratti";*

PRESO ATTO che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC ha evidenziato che *"non ci sono effetti di cumulo visivo con altri impianti fotovoltaici in esercizio o con iter autorizzativo concluso dai punti di osservazione esaminati e che in termini di frequenza dell'intervisibilità teorica il valore di incremento dovuto alla realizzazione dell'impianto proposto è da ritenersi trascurabile";*

CONSIDERATO, altresì, che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, tenuto conto delle esigue *"componenti visivo-percettive"*, l'opera in progetto risulta *"visibile solo da alcuni punti analizzati [...] dislocati lungo la SS 16 Adriatica quale strada di grande comunicazione"* e che *"la realizzazione a contorno di una barriera naturale arbustiva [...] non permetterà la visibilità delle opere previste nel contesto da nessun bene paesaggistico indicato nel PPR";*

PRESO ATTO che *"le scelte progettuali ed architettoniche previste non incideranno sullo stato attuale della visibilità in quanto trattasi di opere di basse dimensioni facilmente mitigabili nel contesto attraverso la realizzazione di una barriera naturale"*, come rappresentato dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO che il Ministero della cultura, nell'ambito del citato parere n. 6180 del 21 aprile 2023, ha evidenziato che *"nell'area non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della parte II del D. Lgs. 42/2004";*

CONSIDERATO che, ad avviso della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, sono stati *"valutati gli impatti cumulativi sull'ambiente derivanti dal cumulo con altri progetti esistenti e o approvati di*



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

*impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili presenti nell'area (impianti in esercizio, impianti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica, impianti per i quali è in corso il procedimento di autorizzazione unica, impianti per i quali è stato rilasciato provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale, impianti per i quali il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e/o di valutazione di impatto ambientale è in corso)";*

CONSIDERATO, inoltre, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nell'ambito del citato parere n. 102 del 7 dicembre 2022, alla condizione n. 1, ha previsto che *"modifiche progettuali derivanti, in particolare, dalla eventuale realizzazione di un aerogeneratore identificato con ID SP6 e autorizzato in VIA alla PE Lesina S.r.L. dalla Provincia di Foggia, con proroga det. 2021/0001416 del 13/10/2021, dovranno essere sottoposte alla valutazione della Commissione in sede di ottemperanza"*;

CONSIDERATO, altresì, che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con il citato parere n. 229 del 16 novembre 2023, ha integrato la menzionata condizione n. 1 riferendosi alla *"necessità di risolvere, secondo quanto specificato nella pertinente parte del presente parere, l'interferenza diretta con n.1 aerogeneratore dell'impianto con ID 3905 WTG n.A8 e l'interferenza indiretta con n.1 aerogeneratore dell'impianto con ID 3905 WTG n.A9 autorizzato con Delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri con giudizio positivo di compatibilità ambientale nella riunione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022"* e ha stabilito che *"Il proponente dovrà inoltre adeguare il proprio progetto in relazione a conflitti o sovrapposizioni, al momento non conosciuti, con ulteriori progetti che risultassero già autorizzati al momento del rilascio dell'Autorizzazione unica"*;

TENUTO CONTO che, ai sensi del citato articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e che, come rappresentato dal Ministero della cultura nell'ambito del citato parere n. 6180 del 21 aprile 2023, *"l'area di intervento ricade in Zona Agricola E del vigente PRG del Comune di San Paolo di Civitate"*;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le aree che ricadono in tutto o in parte nella "fascia di rispetto" di cui alla lettera c-*quater*), non possono per ciò solo essere considerate "aree non idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, essendo tale distinzione rimessa ai decreti ministeriali di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, ed avendo la suddetta "fascia di rispetto" soltanto lo scopo di individuare, quali "aree idonee", quelle che si collocano interamente al di fuori di questa;

RILEVATO, inoltre, che il richiamato articolo 47 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli impianti fotovoltaici, ha comunque ridotto il raggio della suddetta "fascia di rispetto" a un'area di soli 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela;





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

RITENUTO che la mera interferenza delle opere con le fasce di rispetto non può comportare, di per sé, una valutazione negativa del progetto, in quanto richiede lo svolgimento di una completa istruttoria che possa dare conto delle incompatibilità riscontrate e delle eventuali misure di superamento o mitigazione delle relative criticità;

TENUTO CONTO che l'esito della valutazione di impatto ambientale confluisce nella conferenza di servizi indetta dalla regione Puglia ed è recepito nell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i cui lavori sono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, e che le eventuali prescrizioni impartite ad esito del procedimento sono incluse nell'autorizzazione unica, come previsto nella deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 30 dicembre 2010, n. 3029, recante "Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili";

CONSIDERATO, altresì, che l'articolo 28, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che *"qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, impreveduti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive"*;

RITENUTO, pertanto, dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati, da un lato, nella tutela paesaggistica e, da un altro lato, nello sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento dell'energia da fonti rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto in questione espresse dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

PRESO ATTO che il Presidente della regione Puglia, formalmente invitato, non è intervenuto alla riunione del Consiglio dei ministri;

## **DELIBERA**

fermo restando quanto previsto dal disposto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, denominato "Cerro", della potenza complessiva pari a 46,0782 MW, comprensivo di sistema di accumulo e impianto olivicolo, con relative opere di connessione, localizzato nel comune di San Paolo di Civitate (FG), dell'allora Falck Renewables Sviluppo s.r.l., oggi Renantis Italia s.r.l., a condizione che siano



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

rispettate le prescrizioni impartite nei pareri n. 102 del 7 dicembre 2022 e n. 229 del 16 novembre 2023, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati per ciascuna prescrizione del parere medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La presente deliberazione ha valenza pari a cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà a comunicare la presente deliberazione ai soggetti interessati e a pubblicarla sul citato portale istituzionale, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, ovvero, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**